

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TODINI, DELLA PORTA e SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1976

Inquadramento nel ruolo organico della carriera direttiva degli impiegati dell'Azienda autonoma di Stato per i servizi telefonici collocati nei ruoli ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 81

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni molte norme legislative hanno avviato a soluzione il problema del personale alle dipendenze dello Stato, in possesso di titolo di studio superiore a quello della carriera di appartenenza ed applicati a compiti di particolare collaborazione con funzionari direttivi.

Sono state effettuate in periodi diversi e con varie disposizioni di legge (concorsi riservati per titoli — norme sui ruoli transitori poi aggiunti, ecc.) dalle varie Amministrazioni dello Stato, le immissioni in carriera superiore a quella di appartenenza del personale che era in possesso di particolari requisiti e principalmente tra questi di una pluriennale anzianità di servizio di ruolo ed in possesso del titolo prescritto per la carriera in cui veniva effettuato il passaggio.

Bisogna riconoscere che in alcune Amministrazioni esistono ancora casi di dipendenti meritevoli di essere immessi nella carriera superiore, e tale situazione si riscontra in particolare nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

In detta Azienda è in corso un ampliamento ed un decentramento dei servizi (creazione di due nuovi ispettorati - decentramento della ragioneria) che richiederà un numero sempre maggiore di funzionari direttivi che possono essere, con vantaggio

dell'Amministrazione, reperiti tra gli impiegati di ruolo in possesso di una certa anzianità, provvisti di diploma di laurea, e che già hanno lodevolmente espletato funzioni direttive.

L'anzianità di servizio in ruolo è garanzia di una più che possibile e ponderata valutazione dei titoli di merito ed inoltre l'Amministrazione vedrebbe, senza la soluzione prospettata, ottimi elementi che sono propri dipendenti, qualificati per i particolari compiti dei servizi telefonici, passare ad altre Amministrazioni a seguito di pubblici concorsi.

Aderendo alle legittime aspettative di questo personale laureato, alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici da almeno dodici anni, sarà possibile mantenerlo nel settore in cui ottimamente opera col necessario e giusto riconoscimento.

Si precisa che in tal modo, oltre che sanare una situazione di disparità di trattamento residuata dall'applicazione delle precedenti leggi, e pur risultando un aumento provvisorio di posti in organico della carriera direttiva, non si determina nè un aumento di personale nè un aumento di spesa globale.

I beneficiari del presente disegno di legge sono in numero corrispondente alle effettive esigenze di servizio già in atto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli impiegati dell'Azienda autonoma di Stato per i servizi telefonici, collocati nei ruoli ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e precedenti, sono inquadrati, mediante graduatoria di merito, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva, in soprannumero ad esaurimento, con decorrenza 1° luglio 1976.

Art. 2.

Hanno diritto all'inquadramento gli impiegati di cui all'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio, e abbiano collaborato per almeno un anno con i superiori gerarchici nell'ambito dei compiti direttivi loro affidati, o abbiano esercitato attribuzioni previste dall'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Gli impiegati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 devono presentare domanda, sotto pena di decadenza, corredata dai documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'Amministrazione dovrà provvedere all'inquadramento dei dipendenti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della legge stessa.